

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità» (808-1041-1147-B), d'iniziativa del senatore Cappelli ed altri senatori; Bozzello Verole ed altri; Consoli ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
GIANOTTI (PCI) 6

«Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2009-B), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con l'unificazione dei disegni di legge dei deputati Bianchini ed altri; Donazzon ed altri

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE Pag. 7, 8, 9

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità» (808-1041-1147-B), d'iniziativa del senatore Cappelli ed altri senatori; Bozzello Verole ed altri; Consoli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità», d'iniziativa del senatore Cappelli ed altri senatori; Bozzello Verole ed altri; Consoli ed altri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 6 giugno scorso dopo la chiusura della discussione generale, con l'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Avverto che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

Passiamo all'esame delle singole modificazione introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico)

1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica italiana di qualità.

2. Il Consiglio:

a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le Regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi – in caso di comprovate e storiche situazioni – anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;

b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

- c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità;
- d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la Regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;
- e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;
- e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;
- f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;
- g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
- h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le Regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione, da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;
- i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonché quella di qualità, coordinando la propria attività con le Regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;
- l) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 4, fino alla lettera e) compreso, non sono stati modificati.

Metto ai voti la lettera f) del comma 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I restanti punti g); h); i) ed l) del secondo comma non sono stati modificati; così come il comma 3.

Gli articoli 5 e 6 non hanno subito modifiche.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Comitati di disciplinare)

1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a)

dell'articolo 4, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale.

2. Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 11;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.

4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti designati dai comuni e dalle Regioni interessate.

5. Nei comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli articoli 9 e 10, ove esistenti.

7. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dall'articolo 11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

Sono stati soppressi i commi 8 e 9.

Poichè nessuno ne chiede il ripristino, metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 8 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Art. 9.

(Consorzi volontari)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50 per cento del numero complessivo degli addetti;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7.

4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della Regione interessata.

I primi due commi dell'articolo 9 non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto e il quinto comma non sono stati modificati.

Gli articoli 10 e 11 sono rimasti invariati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 12.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo

utilizzando l'accantonamento: «Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualità».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. *soppresso.*

4. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

È approvato.

Il secondo comma non è stato variato.

È stato invece soppresso il terzo comma. Poichè nessuno ne chiede il ripristino tale soppressione s'intende accolta.

Il comma quarto, che a seguito di detta soppressione diviene comma terzo, non è stato modificato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

GIANOTTI. Signor Presidente, come già evidenziai in sede di discussione generale, la soppressione del terzo comma suscita in noi gravi perplessità, perplessità che non ci consentono di esprimere un voto favorevole all'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modifiche recante al testo da parte della Camera dei deputati è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2009-B), d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con l'unificazione dei disegni di legge dei deputati Bianchini ed altri; Donazzon e altri
(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico», d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con l'unificazione dei disegni di legge dei deputati Bianchini ed altri; Donazzon e altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 7 giugno scorso, del disegno di legge n. 2009-B, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

I primi due articoli non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Art. 3.

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per 10 anni a partire dal 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975.

4. *soppresso.*

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il primo, il secondo e il terzo comma non sono stati modificati.

È stato invece soppresso il comma 4 dell'articolo.

Poichè nessuno ne chiede il ripristino, tale soppressione s'intende accolta.

Il comma quinto, divenuto comma quarto a seguito della soppressione del comma precedente, non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con la modifica introdotta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito al commercio».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti i commi primo e secondo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti il comma 3, introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA